

**COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO
PER LE AFFISSIONI DIRETTE
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25.05.2005

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Domenico DEGANO)**

INDICE

art. 480 lettera c) legge n. 311/2004

Art. 1	-	Affissione diretta	pag.	03
Art. 2	-	Soggetti beneficiari	pag.	03
Art. 3	-	Manifesti esclusi dall'affissione diretta	pag.	03
Art. 4	-	Gli spazi	pag.	03
Art. 5	-	Modalità di affissione	pag.	03
Art. 6	-	Responsabilità	pag.	04
Art. 7	-	Sanzioni	pag.	04
Allegato A)			pag.	05

Articolo 1 – Affissione diretta

1. In esecuzione a quanto stabilito dall'art. 480, lettera C della legge 311/2004, il Comune di Tavagnacco destina il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 15.11/1993 n. 507.
2. L'affissione dovrà essere effettuata direttamente dai soggetti di cui al comma precedente.
3. Il Comune o il concessionario non è obbligato a fornire il personale per l'affissione dei manifesti in detti spazi.
4. L'affissione dei manifesti negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari degli spazi appositamente riservati:
 - Lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali solamente se in via esclusiva;
 - Comuni, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - Chiunque realizzi affissioni di manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, e religiose, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali.
2. Rientrano altresì:
 - I manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - Gli annunci mortuari

Articolo 3 - Manifesti esclusi dall'affissione diretta

Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti affissi dagli Enti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93 che riportino la ragione sociale e il logo di qualsiasi soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione

Articolo 4 - Gli spazi

1. Gli spazi destinati alle affissioni dirette effettuati dai soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93 sono quelli riportati nell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Detti spazi verranno aggiornati dagli uffici comunali in base alle mutate superfici degli spazi complessivi ed alle eventuali esigenze del servizio pubblico.

Articolo 5 - Modalità di affissione

1. Per poter disporre degli spazi di cui al presente regolamento, la persona fisica che intende affiggere i manifesti per conto dei soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, deve farne richiesta all'Ufficio Pubbliche Affissioni del Comune o al concessionario, indicando il proprio cognome, indirizzo, recapito telefonico, ed il soggetto per il quale l'affissione viene eseguita.
2. Gli spazi vengono assegnati in base alla disponibilità degli stessi ed in considerazione dell'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che dovrà essere annotata in apposito registro cronologico.

3. L'incaricato del servizio pubbliche affissioni rilascerà quindi l'autorizzazione indicando sulla stessa l'ubicazione degli spazi, la data di inizio e quella di cessazione.
4. Tutti i manifesti dovranno essere timbrati dall'ufficio pubbliche affissioni con la data di scadenza.
5. La durata dell'affissione non può superare gli otto giorni.
6. Ogni richiedente è autorizzato all'affissione diretta contemporanea in un numero massimo di tre degli impianti indicati nell'allegato A.
7. La mancanza di spazi disponibili dev'essere comunicata direttamente al soggetto richiedente all'affissione diretta da parte dell'Ufficio Pubbliche Affissioni del comune o dal concessionario.
8. Il comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che debbono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato, il quale al termine del periodo di autorizzazione, e comunque non oltre 1 giorno successivo, dovrà provvedere alla rimozione totale del materiale affisso asportando anche eventuali residui di colla ecc.

Articolo 6 – Responsabilità

1. Il soggetto richiedente è personalmente responsabile per tutti i danni che l'affissione dei manifesti dovesse provocare a persone e/o beni di terzi, e solleva l'Amministrazione comunale e/o la propria Concessionaria da eventuali responsabilità civili e penali.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento o l'abuso nell'utilizzo degli spazi concessi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00, nel rispetto delle modalità previste nel "Regolamento comunale per le sanzioni pecuniarie dovute per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali", approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 19/04/2004.
2. Valgono altresì le disposizioni dell'art. 23 e 24 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato A)

COMUNE DI TAVAGNACCO

Impianti per l'affissione diretta Riservati ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93

Via / Piazza	Stendardi 70 X 100		Stendardi 140 X 200	
	Mono	Bif..	Mono	Bif.
Via Cavour				1
Via Cornappo	3			
Via Molin Nuovo			2	
Via San Bernardo				1
Via Trigesimo			1	
Totale impianti	3	0	3	2
Totale mq. 21,70	2,1		8,4	11,20

Totale complessivo metri quadrati 203,7
Al 10 % del totale complessivo 20,3